

N. R.G. 24/2026



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

TERZA SEZIONE CIVILE – CRISI D'IMPRESA

Il Giudice Delegato

Vista la sentenza di omologa n. 36/2026 emessa in data 02.06.2026, con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla sig.ra D'IORIO Maria Rosaria;

Vista l'istanza depositata in data 10.06.2026 dall'OCC dott.ssa Daniela Gaudenzi, con la quale vengono chiesti chiarimenti in ordine:

- al soggetto legittimato all'apertura del conto corrente intestato alla procedura;
- alle modalità di intestazione e gestione del conto;
- al soggetto autorizzato a impartire disposizioni di pagamento in favore dei creditori;

Visto il deposito da parte dell'OCC della bozza della sentenza con oscuramento dei dati sensibili, ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCII;

- Visto l'art. 70, l'art. 71 e l'art. 72 CCII;

#### RILEVATO CHE

##### A) Sul conto corrente della procedura

L'art. 71, comma 1, CCII pone a carico del debitore l'obbligo di «*compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato*» e affida all'OCC la funzione di vigilanza sull'esatto adempimento, con facoltà di «*risolvere le eventuali difficoltà e sottoporle al giudice, se necessario*».

Ai sensi dell'art. 71, comma 2, CCII, ogni pagamento in favore dei creditori deve essere previamente autorizzato dal Giudice, il quale «*verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme*». Tale controllo non è delegabile e costituisce la garanzia del rispetto della *par condicio creditorum*.

Le modalità operative discendono dal combinato disposto delle norme citate e quindi:

l'apertura del conto spetta alla debitrice, quale soggetto tenuto a compiere ogni atto esecutivo del piano;

il conto va intestato alla procedura con la dicitura «Procedura di ristrutturazione dei debiti D'Iorio Maria Rosaria – L. 14/2019»;

le somme destinate al piano devono confluire sul conto ed essere tenute separate dal patrimonio personale della debitrice;



la facoltà di operare sul conto spetta alla debitrice e all'OCC con firma congiunta;

nessun pagamento può essere disposto senza previa autorizzazione scritta di questo Giudice, che verifica la conformità al piano e autorizza lo svincolo;

l'OCC presenta istanza di autorizzazione allo svincolo con cadenza semestrale (o annuale, secondo quanto di seguito disposto), allegando il prospetto dei creditori e delle somme da corrispondere, in conformità al piano omologato.

## **B) Sulla pubblicazione della sentenza con oscuramento dei dati sensibili**

L'art. 70, comma 8, CCII stabilisce che la sentenza di omologa «è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1», e l'art. 70, comma 1, CCII affida all'OCC il compito di provvedere alla pubblicazione nell'apposita area del sito web del tribunale «a cura dell'OCC».

La bozza depositata in data 11.6.2026 dall'OCC con oscuramento dei dati sensibili risulta conforme ai principi sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018), essendo stati eliminati tutti i dati personali della debitrice e ogni riferimento a dati eccedenti lo stretto necessario alla pubblicità legale.

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza depositata dall'OCC dott.ssa Daniela Gaudenzi in data 10.06.2026,

### **DISPONE**

#### **1. Sull'apertura e gestione del conto corrente**

a) Il conto corrente è **aperto dalla debitrice sig.ra D'Iorio Maria Rosaria** ai sensi dell'art. 71, comma 1, CCII, con le seguenti modalità di intestazione: «*Procedura di ristrutturazione dei debiti D'Iorio Maria Rosaria – D.Lgs. 14/2019 – Tribunale S. Maria C.V. – R.G. n. 24-1/2026*»

b) Il conto è destinato esclusivamente a raccogliere le somme destinate al pagamento dei creditori concorsuali secondo il piano omologato e le somme ivi confluite **non sono soggette ad azioni esecutive individuali**.

c) La **facoltà di operare sul conto** è attribuita **congiuntamente** alla debitrice sig.ra D'Iorio Maria Rosaria e all'OCC dott.ssa Daniela Gaudenzi, con firma congiunta.

d) **Nessun pagamento può essere disposto senza la preventiva autorizzazione scritta di questo Giudice**, il quale, verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano omologato, autorizza lo svincolo delle somme ai sensi dell'art. 71, comma 2, CCII.

e) L'OCC presenta istanza di autorizzazione allo svincolo con **cadenza semestrale**, allegando il prospetto analitico dei creditori e delle somme da corrispondere; la verifica della conformità dei pagamenti al piano omologato; l'estratto conto aggiornato; la relazione semestrale sullo stato dell'esecuzione ex art. 71, comma 1, CCII.

f) Copia del contratto di conto corrente e le relative coordinate (IBAN) devono essere depositate nel fascicolo telematico entro **10 giorni** dall'apertura.



## 2. Sulla pubblicità della sentenza

a) **AUTORIZZA** la pubblicazione della sentenza di omologa con oscuramento dei dati sensibili, come depositata dall'OCC, ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCII in combinato disposto con l'art. 70, comma 1, CCII.

b) **DISPONE** che l'OCC provveda, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente decreto, alla pubblicazione della sentenza di omologa nell'apposita area del sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con le modalità di cui all'art. 70, comma 1, CCII.

c) **DISPONE** che l'OCC provveda alla comunicazione della sentenza di omologa a tutti i creditori, con le modalità di cui all'art. 70, comma 8, CCII.

Si comunichi

SMCV, 14/06/2026

Il giudice delegato

Dott. Pasqualina Principale



N. R.G. 24-1/2026 procedimento unitario – SENTENZA OMOLOGA PIANO CONSUMATORE



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SECONDA SEZIONE CIVILE – CRISI D'IMPRESA**

Il Giudice delegato dott.ssa Pasqualina Principale

- Vista la domanda depositata in data 06.02.2026 dalla sig.ra D'IORIO Maria Rosaria (C.F. DRIMRS66D47H268L), residente in Carinola (CE), Via Isonzo snc, difesa dall'avv. Maria Mancini, con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);
- Visto il provvedimento Prot. n. 668 del 21.02.2025 con cui l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Caserta ha nominato gestore della crisi la dott.ssa Daniela Gaudenzi;
- Visto il decreto di integrazione documentale emesso in data 09.03.2026;
- Visto il deposito in data 09.04.2026 delle memorie integrative;
- Visto il decreto di apertura della procedura emesso in data 10.04.2026 con il quale, ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, è stata dichiarata aperta la procedura, sono state concesse misure protettive con sospensione delle trattenute stipendiali per cessione del quinto (€ 304,00) e delegazione di pagamento (€ 295,00) in favore di IBL Banca S.p.A., ed è stata disposta la comunicazione del piano ai creditori;
- Viste le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 70, comma 3, CCII da:



- CALEEN SPV S.r.l. (creditore ipotecario), con contestazione dell'importo del credito indicato nel piano (€ 25.998,40) e richiesta di adeguamento all'importo di € 52.689,83;
  - Agenzia delle Entrate-Riscossione (creditore privilegiato e chirografario), con aggiornamento del credito a € 9.684,58;
  - MARZIO FINANCE S.r.l., e per essa IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (creditore chirografario), con contestazione della meritevolezza della debitrice e della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
- Letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII, contenente le modifiche al piano ritenute necessarie;
  - Esaminati gli atti e la documentazione depositata;

ha emesso la seguente

### SENTENZA

#### 1. Sulla modifica del piano conseguente alle osservazioni dei creditori

L'OCC, nella relazione depositata ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII, ha proposto le seguenti modifiche al piano, recependo le osservazioni pervenute:

- **CALEEN SPV S.r.l.:** il credito ipotecario è stato adeguato da € 25.998,40 a € 52.689,93, con conseguente riduzione della percentuale di soddisfacimento dal 35% al 19,70%, per un importo di € 10.379,92. La modifica si è resa necessaria in quanto il Gestore aveva originariamente considerato il solo importo indicato nel ricorso della debitrice, mentre la documentazione prodotta dal creditore (piani di ammortamento nn. 1, 2 e 3) dimostra un'esposizione complessiva di € 52.689,83;
- **Agenzia delle Entrate-Riscossione:** il credito è stato aggiornato da € 4.200,14 a € 9.684,58, di cui € 7.770,60 in privilegio ed € 1.913,98 in chirografo. Conseguentemente, il debito verso il Comune di Carinola-Ufficio Tributi è stato ridotto da € 6.457,04 a € 2.059,01, in quanto le cartelle notificate nel 2026 per TARI e canone acqua si riferiscono a tributi comunali già inseriti nella posizione di tale creditore e devono essere defalcate per evitare duplicazioni;
- **MARZIO FINANCE/IBL:** l'OCC ha analiticamente confutato le obiezioni, confermando la meritevolezza della debitrice e la convenienza del piano, rigettando la richiesta di diniego dell'omologazione;



- Il fabbisogno concordatario rimane invariato a € 17.244,12, con **72 rate mensili di € 239,50**, in quanto la capacità reddituale della debitrice non consente un apporto maggiore, ma le percentuali di soddisfacimento vengono così rimodulate:

Natura credito	Importo	% soddisfacimento	Importo estinzione
Prededuzione (OCC e Advisor)	€ 4.959,02	100%	€ 4.959,02
Creditore ipotecario (CALEEN)	€ 52.689,93	19,70%	€ 10.379,92
Privilegiati 19° grado	€ 14,10	9%	€ 1,25
Privilegiati 20° grado	€ 10.425,33	5,74%	€ 598,41
Chirografari	€ 65.275,82	2%	€ 1.305,52
<b>Totale</b>	<b>€ 133.364,20</b>		<b>€ 17.244,12</b>

Tali modifiche, proposte dall'OCC in conformità all'art. 70, comma 6, CCII, sono condivise dal Giudice e risultano le uniche praticabili alla luce della capacità reddituale della debitrice, la cui rata mensile di € 239,50 costituisce il massimo sostenibile.

## 2. Sull'opposizione di Marzio Finance S.r.l.

### 2.1. Sulla meritevolezza della debitrice

Marzio Finance contesta la sussistenza del requisito di meritevolezza, sostenendo che la sig.ra D'Iorio avrebbe contratto numerosi finanziamenti senza la ragionevole prospettiva di adempierli e in misura sproporzionata rispetto alle proprie capacità reddituali, deducendo la sussistenza di colpa grave ex art. 69, comma 1, CCII. L'obiezione è infondata. L'accertamento della colpa grave, ostativa all'accesso alla procedura, richiede la prova che il debitore abbia assunto obbligazioni nella consapevole impossibilità di adempiere o abbia comunque determinato il sovraindebitamento con condotta gravemente negligente. L'onere probatorio grava sul creditore che eccepisce il difetto di meritevolezza.

Nel caso di specie:

a) La sig.ra D'Iorio è stata per anni unico sostentamento di una famiglia composta da tre figli e dal coniuge, rivelatosi nullafacente. I finanziamenti contratti sono serviti a far fronte alle spese ordinarie e



straordinarie della famiglia, in una condizione di strutturale precarietà economica. Non risultano spese voluttuarie, né acquisti di beni di lusso, né condotte dissipative. L'unico acquisto significativo è stato l'immobile adibito ad abitazione principale, per evitare lo sfratto dalla casa in affitto, con mutuo ipotecario pagato regolarmente per circa dieci anni;

b) La debitrice ha tenuto una condotta complessivamente diligente, continuando a pagare il mutuo e quanti più creditori possibile, anche con l'aiuto della madre anziana. Il figlio minore ha dovuto abbandonare gli studi universitari per non aggravare il bilancio familiare, circostanza che dimostra l'adozione di misure concrete di contenimento delle spese;

c) Il creditore opponente non ha fornito alcuna prova specifica circa l'acquisto di "beni futili" o la destinazione voluttuaria delle somme erogate, limitandosi ad affermazioni generiche. Come correttamente osservato dall'OCC, il giudizio di futilità non può fondarsi su valutazioni soggettive, ma richiede la prova concreta dell'abuso del credito;

d) IBI stessa ha erogato due finanziamenti alla debitrice (cessione del quinto del 01.09.2022 e delegazione di pagamento del 01.05.2024), a distanza di due anni l'uno dall'altro, evidentemente ritenendo la sig.ra D'Iorio meritevole di credito. La reiterata concessione di finanziamenti da parte di operatori qualificati costituisce elemento sintomatico del fatto che il debitore apparisse solvibile al momento della stipula, e il finanziatore non può oggi invocare l'imprudenza del consumatore dopo aver egli stesso ritenuto l'erogazione del credito conforme ai principi di *responsible lending* di cui all'art. 124-bis TUB.

Pertanto, non sussiste colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovraindebitamento, come già attestato dall'OCC nella relazione particolareggiata e come confermato nella relazione integrativa ex art. 70, comma 6, CCII.

## **2.2. Sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria**

Marzio Finance contesta la convenienza della proposta, sostenendo che in caso di liquidazione controllata i creditori potrebbero contare su una quota maggiore del reddito della debitrice (€ 811,27 mensili, anziché € 239,50) e sul ricavato della vendita dell'immobile (valutato € 63.450,00, pari al prezzo di acquisto del 2008). L'obiezione è infondata sotto plurimi profili.

Ai sensi dell'art. 70, comma 7, secondo periodo, CCII, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a



quella realizzabile in caso di liquidazione controllata. La valutazione deve essere compiuta con esclusivo riferimento al creditore opponente, in un bilanciamento puramente economico.

Nello scenario della liquidazione controllata, l'attivo realizzabile sarebbe il seguente:

a) **Immobile di Via Isonzo, Carinola**: il valore di mercato accertato dalla perizia estimativa è di € 35.000,00, in considerazione della vetustà, delle condizioni strutturali precarie e dell'ubicazione. Ipotizzando la vendita forzata con ribasso del 25% al primo tentativo (€ 26.250,00) e detraendo i costi della procedura esecutiva stimati in € 16.768,65 (come da relazione OCC), il ricavato netto sarebbe di € 9.481,35. Tale importo, in applicazione delle regole di graduazione dei privilegi, sarebbe assorbito per intero dal creditore ipotecario CALEEN SPV (€ 52.689,93) e dai creditori prededucibili e privilegiati. **Nulla residuerebbe per i creditori chirografari**, tra cui Marzio Finance/IBL;

b) **Reddito da stipendio**: considerando il minimo vitale di € 845,73 mensili (pari all'assegno sociale 2025 di € 538,68 moltiplicato per il coefficiente ISEE di 1,57 per nucleo di 2 componenti), il *quantum* pignorabile ai sensi dell'art. 545 c.p.c. sarebbe di € 162,25 mensili (un quinto di € 1.657,00 – € 845,73 = € 811,27 / 5). In 72 mesi, l'importo complessivo pignorabile sarebbe di circa € 11.682,00, che dovrebbe comunque essere ripartito tra tutti i creditori concorsuali, con priorità per i crediti prededucibili e privilegiati, lasciando ai chirografari una somma irrisoria;

c) **Autovettura Fiat Panda (€ 1.500,00) e carta Revolut (€ 500,00)**: si tratta di beni di modestissimo valore che non modificherebbero apprezzabilmente l'attivo distribuibile.

Nel piano proposto, invece, Marzio Finance/IBL riceverebbe il 2% del proprio credito chirografario, partecipando pro-quota alla somma di € 1.305,52 destinata alla classe chirografaria.

Appare pertanto evidente che, in caso di liquidazione controllata, il creditore opponente – chirografario – non riceverebbe alcunché, o comunque una somma inferiore a quella prevista nel piano, atteso che:

- Il ricavato dell'immobile è interamente assorbito dal creditore ipotecario (CALEEN), il cui credito di € 52.689,93 non sarebbe nemmeno integralmente soddisfatto;
- Il reddito pignorabile, al netto del minimo vitale e delle spese di procedura, risulterebbe irrisorio se ripartito tra tutti i creditori;
- Verrebbero meno gli apporti condizionati all'omologa, in particolare la liberazione dello stipendio dalle trattenute per cessione del quinto e delegazione, che consente la sostenibilità della rata mensile di € 239,50.



Il piano proposto risulta pertanto **più conveniente per il creditore opponente** rispetto all'alternativa liquidatoria.

### **3. Sull'ammissibilità giuridica e sulla fattibilità del piano**

Ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 67, 68 e 69 CCII:

La ricorrente riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, in quanto tutti i debiti sono stati contratti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale;

Sussiste lo stato di sovraindebitamento, manifestato da inadempimenti che dimostrano l'incapacità della debitrice di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

La documentazione di cui all'art. 67, comma 2, CCII risulta completa e attendibile, come attestato dall'OCC;

Non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69, comma 1, CCII: la debitrice non ha beneficiato di precedenti esdebitazioni e non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Il piano rispetta il parametro del dignitoso tenore di vita di cui all'art. 68, comma 3, CCII: il reddito netto mensile post omologa (€ 1.657,00), dedotte le spese familiari (€ 1.350,00), lascia un margine di € 307,00, sufficiente a coprire la rata di € 239,50.

La fattibilità del piano è attestata dall'OCC nella relazione particolareggiata e confermata nella relazione integrativa. Il piano poggia su un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato e su spese familiari comprese al livello essenziale, in linea con i parametri ISTAT.

### **4. Sulle misure protettive e sulla sospensione delle trattenute**

Devono essere confermate le misure protettive già concesse con il decreto di apertura del 10.04.2026, ivi compresa la sospensione delle trattenute stipendiali per cessione del quinto (€ 304,00) e delegazione di pagamento (€ 295,00), in quanto:

I crediti derivanti da tali contratti sono stati inseriti nel piano come crediti chirografari e saranno soddisfatti pro-quota al 2%;

La sospensione è necessaria per garantire la fattibilità del piano, poiché senza la liberazione dello stipendio la debitrice non potrebbe sostenere la rata mensile di € 239,50;

La giurisprudenza ha chiarito che le trattenute volontarie sullo stipendio, ove non coerenti con il piano, costituiscono violazione del principio della *par condicio creditorum* e devono essere sospese.



P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese:

1. **OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla sig.ra D'ITORIO Maria Rosaria (C.F. DRIMRS66D47H268L), come modificato dalla relazione dell'OCC ex art. 70, comma 6, CCII, che prevede:
  - il pagamento di **72 rate mensili di € 239,50** ciascuna, da corrispondersi con decorrenza dalla data della presente sentenza;
  - il **soddisfacimento integrale (100%)** delle spese in prededuzione (OCC e Advisor) per € 4.959,02;
  - il **soddisfacimento nella misura del 19,70%** del credito ipotecario di CALEEN SPV S.r.l., per € 10.379,92;
  - il **soddisfacimento nella misura del 9%** dei crediti privilegiati di 19° grado, per € 1,25;
  - il **soddisfacimento nella misura del 5,74%** dei crediti privilegiati di 20° grado, per € 598,41;
  - il **soddisfacimento nella misura del 2%** dei crediti chirografari, per € 1.305,52;
2. **DICHIARA CHIUSA** la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dispone l'avvio della fase esecutiva del piano, affidata all'OCC dott.ssa Daniela Gaudenzi, che vigilerà sull'esatto adempimento del piano e riferirà semestralmente al Giudice sullo stato dell'esecuzione ai sensi dell'art. 71, comma 1, CCII;
3. **CONFERMA** le misure protettive già concesse con il decreto del 10.04.2026, e in particolare:
  - **la sospensione** delle trattenute sullo stipendio della sig.ra D'Iorio per cessione del quinto (€ 304,00 mensili) e delegazione di pagamento (€ 295,00 mensili) in favore di IBL Banca S.p.A. / Marzio Finance S.r.l., con obbligo per il datore di lavoro Poste Italiane S.p.A. di cessare immediatamente ogni trattenuta;
  - **il divieto** di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice;
  - **il divieto** per la debitrice di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice; fatta salva la ripresa delle trattenute e il



venir meno delle misure protettive in caso di revoca dell'omologazione prima della definitiva ed integrale esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 72 CCII;

4. **DISPONE** che i pagamenti vengano effettuati con le scadenze e le modalità specificate nel piano su un conto corrente intestato alla procedura, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali;
5. **DISPONE** la comunicazione della presente sentenza alla debitrice, all'OCC e a tutti i creditori, nonché la pubblicazione a norma dell'art. 70, comma 8, CCII;
6. **DISPONE**, ove necessario, la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 02.06.2026

IL GIUDICE DELEGATO

Dott.ssa Pasqualina Principale

